



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

Circolare n. 18 del 14/03/2025

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott.ssa Federica Prometti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Anna Baldi
Dott.ssa Clara Barinetti
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Grazia Illipronti
Dott.ssa Federica Minaudo

- 1) Le news di marzo
- 2) Distacchi e/o prestiti di personale integralmente imponibili ai fini Iva: arrivano i chiarimenti dell'Agenzia
- 3) Ancora novità in tema di 5.0
- 4) Profili previdenziali dell'attività dei content creator
- 5) Conversione del Decreto Milleproroghe

1) Le news di marzo

Tassati gli accordi post cessione quote tra soci di Srl

Con risposta a interpello n. 50/E/2025 l'Agenzia delle entrate si esprime sulla tassazione delle plusvalenze realizzate dai soci di Srl che hanno percepito somme sulla base di pattuizioni contrattuali successive all'atto di cessione delle proprie quote.

Ritiene l'Agenzia delle entrate che ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 68, comma 6, Tuir, occorrerà confrontare il corrispettivo percepito e indicato nell'atto di cessione, con il valore rideterminato delle partecipazioni.

Rimborso chilometrico associati

Con l'ordinanza n. 4226 del 18 febbraio 2025 la Cassazione ha statuito che il rimborso chilometrico, versato da un'associazione professionale ai singoli professionisti della stessa è interamente deducibile e non sconta i limiti previsti dall'articolo 164, Tuir.

Bonus per le nuove assunzioni

La recente circolare di Assonime n. 3/2025, pubblicata il 27 febbraio, analizza la disciplina della super deduzione per nuove assunzioni, prevista dall'art. 4 del DLgs. 216/2023. L'art. 1, commi 399-400 della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) proroga tale agevolazione per il periodo 2025-2027 (si veda la ns. Circolare n. 7 del 21/01/2025).

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

Corretta indicazione in fattura

Con la sentenza n. 3225 dell'8 febbraio 2025, la Corte di Cassazione stabilisce che ai fini della detrazione Iva ovvero dell'applicazione del reverse charge, le fatture relative per prestazioni di servizi, comprese quelle rese nell'ambito di contratti di subappalto, devono contenere dettagli specifici, quali l'indicazione dell'entità e della natura dei servizi prestati, nonché la data di effettuazione o ultimazione degli stessi. In sintesi, la Corte conferma che ricade sul soggetto passivo che esercita la detrazione l'onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni e l'inerenza delle prestazioni all'attività d'impresa e qualora l'Amministrazione ritenga necessari ulteriori elementi ai fini della valutazione della richiesta, spetta al medesimo soggetto fornirli.

Certificazione degli utili corrisposti nel 2024

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 17 marzo 2025 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nell'anno 2024.

Condono concordatario

I soggetti Isa che hanno aderito al concordato preventivo biennale hanno la possibilità di sanare le violazioni commesse nelle annualità dal 2018 al 2022 (anche solo per alcune annualità a scelta del contribuente), mediante il versamento di una imposta sostitutiva, da effettuarsi entro il prossimo 31 marzo 2025 in un'unica soluzione, oppure con un pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili (si veda la ns. Circolare n. 42 del 18/10/2024).

Il modello Eas

La presentazione del modello EAS costituisce un adempimento "una tantum" da effettuarsi entro 60 giorni dalla costituzione dell'ente, e va ripresentato unicamente in caso di variazione di talune informazioni fornite nel modello inviato precedentemente. La comunicazione delle variazioni deve avvenire entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione e pertanto, entro il prossimo 31 marzo 2025 dovranno essere comunicate, mediante ripresentazione telematica del modello EAS, le variazioni "rilevanti" intervenute nel corso dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2024.

Le riforme del Terzo Settore (L. 106/2016) e dello sport (L. 86/2019) hanno modificato l'aspetto soggettivo di applicazione della disciplina, pur con diverse considerazioni che devono essere svolte per sport e terzo settore in ragione della non completa attuazione della disciplina per tale ultimo comparto. L'articolo 94, comma 4, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) esonera gli soggetti che assumono la qualifica di ETS (enti del Terzo settore) dall'obbligo di presentazione del modello EAS. Tuttavia, fino alla definitiva entrata in vigore della nuova disciplina fiscale recata dal Codice e applicabile agli ETS, è consigliabile procedere con la presentazione telematica del modello EAS all'Agenzia delle Entrate anche per gli enti già iscritti al RUNTS che usufruiscono dell'agevolazione.

Per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel RAS, non c'è obbligo di inviare il modello EAS, neppure per comunicare le variazioni relative al 2024.

Bonus pubblicità 2025, al via la prenotazione

Il credito di imposta per le spese di pubblicità sostenute tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 richiede quale principale requisito oggettivo l'effettuazione di investimenti agevolabili maggiori rispetto al 2024 (il valore complessivo deve superare di almeno l'1% quello dell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione).

Possono beneficiarne le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il Roc, e dotati del direttore responsabile.

Per accedere al credito d'imposta, entro il 31 marzo 2025, è obbligatorio presentare la prenotazione del credito d'imposta tramite la *"comunicazione per l'accesso al credito di imposta"* sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Successivamente, entro il 9 febbraio 2026, è obbligatorio attestare che gli investimenti indicati nella comunicazione del marzo 2025 siano stati effettivamente realizzati e rispettino i requisiti previsti, mediante la *"dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati"*.

Intesa sulla sicurezza, regolarità e sulla qualità del lavoro nei cantieri delle opere e delle infrastrutture legate ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026

Il Direttore della Struttura per la prevenzione antimafia e le parti sociali maggiormente rappresentative nel settore dell'edilizia hanno siglato, in data 25 febbraio 2025, un'intesa sulla sicurezza, regolarità e qualità del lavoro nei cantieri delle opere e delle infrastrutture legate ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.

L'accordo ha l'obiettivo di salvaguardare la legalità e la trasparenza nell'affidamento e nell'esecuzione delle attività più esposte a rischio di infiltrazioni criminali. Inoltre, si propone di rafforzare il contrasto alla somministrazione abusiva di lavoro, al dumping salariale e contrattuale, e all'evasione contributiva, favorendo l'emersione del lavoro irregolare.

Nello specifico, per il contrasto al lavoro irregolare nei cantieri, viene previsto l'obbligo di utilizzo delle tessere di riconoscimento e la promozione dell'adozione del badge digitale di cantiere, al fine di migliorare il controllo degli accessi del personale e dei mezzi nei cantieri.

Chiusura aggiornamenti Rasd

A decorrere dal 14 marzo 2025, non sarà più possibile modificare sul Rasd, Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, i dati e la documentazione relativi all'anno 2024. Dalla stessa data, se risulteranno per l'anno 2024 enti con affiliazioni prive di tesseramenti, il Dipartimento per lo Sport provvederà alla loro cancellazione dal Registro.

Modifica preavviso CCNL metalmeccanici-artigiani

Le parti sociali firmatarie del settore metalmeccanica, oreficeria, odontotecnica del settore artigiano, facendo seguito all'ipotesi di accordo del 19 novembre 2024, hanno sottoscritto l'intesa del 17 febbraio 2025 che modifica, a decorrere dal 1° marzo 2025, la disciplina del preavviso. Per gli operai che hanno superato il periodo prova il licenziamento, così come le dimissioni, avranno decorrenza da qualsiasi giorno della settimana, con un preavviso fissato nelle seguenti misure:

Anzianità di servizio	Livello	Durata (giorni di calendario)
Fino a 5 anni	5° e 6°	20
	3° e 4°	25
Oltre 5 anni e fino a 10 anni	5° e 6°	25
	3° e 4°	30
Oltre i 10 anni	5° e 6°	30
	3° e 4°	35

Rinnovo CCNL edilizia-industria e cooperative

A decorrere dal 1° febbraio 2025 è in vigore il nuovo CCNL del settore edilizia per le aziende industriali e cooperative, come previsto dall'ipotesi di accordo del 28 gennaio 2025 e dal verbale di accordo del 21 febbraio 2025. Con il rinnovo, le parti firmatarie hanno definito gli aumenti dei minimi tabellari di euro 180 per gli operai di primo livello, con relativa riparametrazione sui livelli di inquadramento superiori. Gli aumenti verranno riconosciuti in 3 tranches: 80 euro dal 1° febbraio 2025, 50 euro dal 1° marzo 2026 e 50 euro dal 1° marzo 2027.

Le parti hanno inoltre previsto l'introduzione, a decorrere dal 1° ottobre 2025, della disciplina della trasferta unica, che sarà applicata ai cantieri avviati dopo tale data. Per effetto di tale cambiamento, la Cassa Edile di appartenenza resterà l'unica referente dell'impresa e l'operaio rimarrà iscritto a tale Cassa Edile a prescindere dalla durata della trasferta. Di conseguenza, le prestazioni in favore dei lavoratori saranno erogate solo dalla Cassa Edile di appartenenza.

Contestualmente, le parti si impegnano a rendere disponibile il modello di denuncia unica al fine di uniformare e semplificare gli adempimenti per le imprese e per le Casse Edili.

2) Distacchi e/o prestiti di personale integralmente imponibili ai fini Iva: arrivano i chiarimenti dell'Agenzia

Con la recente risposta a interpello n. 38/E/2025 l'Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni sul tema del trattamento Iva dei distacchi e/o prestiti di personale, sulla scorta dell'abrogazione dell'articolo 8, comma 35, L. 67/1988, avvenuta a opera dell'articolo 16-ter, D.L. 131/2024, convertito con modificazioni dalla L. 267/2024.

I punti salienti della vicenda sono i seguenti:

- con l'articolo 8, comma 35, L. 67/1988 il Legislatore aveva previsto che "Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo";
- con l'ordinanza n. 2385/2019 la Cassazione ha rimesso alla Corte di Giustizia UE il giudizio relativo alla compatibilità delle previsioni indicate nel citato articolo 8, L. 67/1988, al contenuto della Direttiva 2006/112/CE (c.d. "Direttiva Iva"), in particolare degli articoli 2 e 6;
- con la sentenza causa C-94/19 dell'11 marzo 2020, la Corte di Giustizia UE ha affermato l'incompatibilità di questa disposizione con l'articolo 2, punto 1, Direttiva Iva, contenente l'elenco delle

operazioni soggette a Iva, nella parte in cui dispone l'irrilevanza ai fini Iva dei prestiti o dei distacchi di personale.

Al fine di recepire l'orientamento dei giudici comunitari, il Legislatore nazionale con la disposizione indicata in precedenza (articolo 16-ter, D.L. 131/2024) ha quindi disposto l'abrogazione della disciplina introdotta nel lontano 1988, con effetto a partire dai prestiti e dai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025 i quali, a partire da tale data, vanno pertanto integralmente assoggettati a Iva anche quando si assiste al riaddebito del puro costo sostenuto dalla impresa distaccante.

Di altrettanto rilievo è poi la disposizione introdotta dal legislatore nazionale con la norma del 2024 in forza della quale sono stati fatti salvi tutti i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente al 1° gennaio 2025:

- sia adottati in conformità alla citata sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 marzo 2020, nella causa C-94/19 (quindi con integrale assoggettamento a Iva);
- che quelli realizzati in conformità all'articolo 8, comma 35, L. 67/1988 (totale esclusione da Iva), per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.

3) Ancora novità in tema di 5.0

Il c.d. *"Decreto Milleproroghe"* ha integrato la normativa concernente il riconoscimento del credito d'imposta per gli investimenti rientranti nel piano di Transizione 5.0, disciplinato dall'articolo 38, comma 2, D.L. 19/2024.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta dopo le recenti innovazioni introdotte dall'articolo 1, commi 427-429, della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), **sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.**

Il suddetto credito è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti – indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa – che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui si determini una riduzione dei consumi energetici. Il credito d'imposta è proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure espressamente stabilite.

Il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente.

Sono ammessi al beneficio gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli Allegati A e B annessi alla L. 232/2016, che sono interconnessi al

sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente:

- una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3%;
- una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Le misure del credito d'imposta di cui ai punti sopra indicati sono rispettivamente aumentate:

- a) al 40% e al 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati superiore al 10%, conseguita tramite gli investimenti effettuati;
- b) al 45% e al 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati superiore al 15%.

Lo scorso mese sono stati pubblicati copiosi aggiornamenti, tra i quali si segnalano:

Faq 2.17 - spettanza del beneficio nei casi di contratti di vendita con patto di riservato dominio superiore a 5 anni	Il Ministero precisa che il momento di effettuazione dell'investimento segue le regole di acquisizione dei beni mobili vale, cioè, la data di consegna o spedizione del bene o, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
Faq 2.18 - possesso attestato di conformità/perizia asseverata rilasciata per il credito d'imposta 4.0	Se l'impresa in possesso dell'attestato di conformità/perizia asseverata rilasciata per il credito d'imposta Transizione 4.0 volesse fruire, al posto di tale agevolazione, del bonus Transizione 5.0, non dovrà farsi rilasciare un'ulteriore attestazione.
N. 4 faq dedicate alla "Procedura semplificata" per la verifica della riduzione dei consumi energetici	Per i certificatori è stata prevista la possibilità di effettuare le proprie valutazioni su documentazione già esistente (come Regolamenti Europei, norme di settore, migliori tecnologie disponibili) eliminando la necessità di eseguire calcoli specifici sul miglioramento dell'efficienza energetica.

Procedura semplificata per il calcolo della riduzione dei consumi energetici – rottamazione bene obsoleto	Non è previsto l'obbligo di rottamazione del bene obsoleto sostituito.
Faq 4.18 – verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico previsti dal Piano Transizione 5.0	Vengono precisate le modalità di verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico previsti dal Piano Transizione 5.0 nel settore della distribuzione automatica di alimenti e bevande, quando i beni sono ubicati presso dei siti esterni ("aziende clienti").
Faq 4.19 – requisiti bene strumentale in "sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe"	Viene precisato che il nuovo bene deve avere la capacità di realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a quelli del bene sostituito, anche tramite tecnologie più avanzate, a nulla rilevando le dimensioni la potenza o altri elementi tecnici fra bene obsoleto e quello nuovo.
Cumulabilità delle agevolazioni	Vengono numerose informazioni in tema di cumulabilità, in particolare si segnala la possibilità di cumulare il bonus con altre agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse Ue (n. 8.6). La risposta chiarisce che "il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e degli strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione". Il cumulo è ammesso a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto.
Faq 10.1 – attività che generano un'elevata dose di sostanze inquinanti	È stata modificata la normativa relativa alle attività che generano un'elevata dose di sostanze inquinanti il cui smaltimento potrebbe causare un danno all'ambiente. Al riguardo è stata aggiornata l'interpretazione sull'eccezione riportata dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, come segue: "... il rispetto del principio del DNSH viene verificato secondo il seguente schema di flusso condizionale: 1) il progetto genera un incremento di rifiuti pericolosi? Se la risposta è "NO", il progetto è ammissibile. Se la risposta è "SI", allora si passa alla verifica condizionale del punto 2; 2) i rifiuti pericolosi generati dal progetto sono destinati a R1-R12 o D1-D12? Se la risposta è "SI", il progetto è ammissibile. Se la risposta è "NO", il progetto di innovazione non è ammissibile. Relativamente alla verifica sul sito industriale (punti 3 e 4);

	3) il sito industriale produce più del 50 % di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento? Se la risposta è “NO”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “SI”, si passa alla verifica del punto 4; 4) il sito industriale ha superato per più di due anni la soglia PRTR di produzione di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento? Se la risposta è “NO”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “SI”, il progetto è escluso”.
--	--

4) Profili previdenziali dell'attività dei content creator

Con la circolare n. 44/2025, l'INPS fornisce chiarimenti sugli obblighi previdenziali derivanti dall'attività dei *content creator*, evidenziando che a partire dal 1° gennaio 2025 è stato introdotto il nuovo codice ATECO 73.11.03, specificamente dedicato alle attività di influencer marketing e content creation.

L'attività di creazione e produzione di contenuti digitali consiste nell'elaborazione di contenuti scritti, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta che sono resi disponibili attraverso piattaforme digitali.

I *content creator*, quindi, in linea generale:

- sono soggetti riconducibili alla più ampia platea dei lavoratori delle piattaforme digitali, ma non svolgono necessariamente la propria attività a fronte di specifiche richieste di prestazione di servizi, associate al pagamento di un compenso, potendo valorizzare sul piano economico le proprie opere in modo indipendente, attraverso forme di pagamento diretto, o facendo ricorso a meccanismi quali, a titolo esemplificativo, l'inserimento di contenuti pubblicitari, il ricorso a sponsorizzazioni, la creazione di articoli di merchandise commercializzabili online;
- possono svolgere tale attività in forma amatoriale (produzione dei contenuti per hobby), o con l'obiettivo di trarne una fonte di reddito (principale o secondaria).

Il termine *content creator* ricomprende una *moltitudine* di attività quali:

- l'influencer, colui che in ragione della sua popolarità e del credito maturato tra gli utenti delle piattaforme digitali è in grado di orientare opinioni e gusti del pubblico mediante lo sfruttamento commercialmente della propria immagine e il seguito maturato promuovendo beni o servizi, a fronte di denaro o altre utilità;
- le attività contraddistinte dal mezzo di diffusione utilizzato o dal tipo di contenuto realizzato, ad esempio, youtuber, streamer, podcaster, instagrammer, tiktokker, blogger, vlogger, etc., le quali possono essere ricondotte alla categoria dell'influencer qualora ne ricorrano le caratteristiche;
- i pro gamer, o atleti cyber, sono professionisti impegnati nelle discipline degli eSport, ovvero competizioni in cui giocatori singoli o squadre si sfidano in titoli videoludici con l'obiettivo di vincere premi o semplicemente per intrattenere gli utenti delle piattaforme di streaming. Le squadre, che possono includere singoli giocatori, hanno la possibilità di regolamentare i propri rapporti con i membri attraverso contratti che stabiliscono compensi e obblighi reciproci legati alla

pratica e alla disciplina, anche sul piano previdenziale, del lavoro sportivo. Tuttavia, affinché ciò avvenga, la specifica disciplina deve essere riconosciuta dal CONI e inserita nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e nel Registro del CONI.

La remunerazione dell'attività può avvenire con diverse modalità:

- direttamente dalla piattaforma, attraverso il riconoscimento di una percentuale del guadagno pubblicitario in proporzione al seguito degli utenti o sulla base di accordi individuali;
- da parte dei propri sostenitori, tramite l'intermediazione della piattaforma;
- attraverso le sponsorizzazioni o la vendita diretta di prodotti, senza alcuna intermediazione della piattaforma.

L'ulteriore elemento caratterizzante l'attività dei *content creator* è rappresentata nella compresenza da un lato, di un soggetto creatore dei contenuti e l'azienda commerciale (brand) e, dall'altro, la relazione del *content creator* con la piattaforma. Quest'ultimi soggetti svolgono la funzione di coadiuvare il brand nella scelta del *content creator* più adatto a pubblicizzare il proprio prodotto (c.d. media agency) o di assistere il talent nella gestione dei propri affari (c.d. talent agency).

Il rapporto tra il brand, il *content creator* e l'agenzia di intermediazione può assumere diverse configurazioni:

- agenzie che svolgono attività di pura mediazione, le quali si occupano unicamente di reperire il nominativo del *content creator*;
- agenzie che si occupano di reperire il *content creator* e di conferirgli l'incarico allo svolgimento dell'attività promozionale curando l'intero processo di una campagna di "influencer marketing", gestendo ogni rapporto con il brand, pattuendo il compenso per la campagna e riscuotendo il pagamento dal brand per poi corrispondere al *content creator* la quota concordata;
- agenzie di comunicazione che assumano direttamente i *content creator* come propri collaboratori/lavoratori dipendenti (la prestazione è riconducibile nell'alveo del lavoro autonomo, ma nel caso in cui la prestazione lavorativa fosse svolta in via continuativa e con attività prevalentemente personale, secondo modalità esecutive definite dalla medesima piattaforma digitale, troverebbe applicazione la disciplina della collaborazione eterorganizzata ex articolo 2, D.Lgs. 81/2015).

Disciplina previdenziale applicabile

Secondo l'attuale normativa, la gestione previdenziale di riferimento viene determinata in seguito all'analisi di alcune variabili, quali le modalità concrete con cui si svolge l'attività, il contenuto della prestazione, il modello organizzativo adottato e le modalità di erogazione e percezione dei corrispettivi.

Lavoratori autonomi

Nel Tuir non è presente una specifica categoria di reddito o una specifica individuazione delle attività esercitate dai *content creator* che consenta di definire il trattamento fiscale da applicare ai redditi prodotti a seguito dell'esercizio di tali attività, quindi i compensi percepiti, nelle sue molteplici

professionalità, devono rientrare, tranne se l'esercizio dell'attività svolta sia posta in essere e organizzata in forma di impresa, nella categoria dei redditi di lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1, Tuir se attività esercitata abitualmente.

Se l'attività consiste nell'insieme di più operazioni, nelle quali gli elementi organizzativi prevalgano su quelli personali, cioè si abbia l'utilizzo prevalente dei mezzi di produzione rispetto agli elementi personali, allora si tratta di un'attività economica che rientra nel settore commerciale/terziario, con obbligo di svolgimento in forma di impresa e conseguente iscrizione alla CCIAA con attribuzione del codice Ateco, da cui deriva l'obbligo di iscrizione alla gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali.

Il regime di impresa, sia in forma individuale che societaria, come determinato ai fini della natura dei compensi percepiti ai sensi dell'articolo 55 del Tuir, generato anche tramite il caricamento di contenuti sulle piattaforme digitali determina l'obbligo contributivo presso la gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali, mentre gli ulteriori redditi possono essere eventualmente ricondotti nei regimi previdenziali indicati per il lavoro autonomo. Parimenti, rientrano nella Gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali le attività produttive di cui al codice ATECO n. 73.11.02 denominate *"Condizione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari"*, sempre se organizzate in forma di impresa.

Il reddito da lavoro autonomo può però essere prodotto a seguito di un'attività esercitata occasionalmente, in assenza di ogni reiterazione della stessa. Sotto il profilo previdenziale, quindi, laddove l'attività posta in essere assuma le caratteristiche della prestazione di servizi attraverso un lavoro senza vincoli di subordinazione o para subordinazione, con prevalenza di attività personale e intellettuale, al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa, e sia qualificabile come prestazione libero-professionale, resta fermo l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata che sussiste quando il professionista esercita la stessa sotto forma di lavoro autonomo, anche se non esclusivo, esercitato in modo abituale, ex articolo 53, comma 1 del Tuir; di lavoro autonomo svolto in forma occasionale da cui derivi un reddito pari o superiore a 5.000 euro.

Lavoratori dello spettacolo

Qualora l'attività abbia caratteristiche riconducibili a prestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento, al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, sorge l'obbligo assicurativo al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, anche nel caso in cui l'attività sia posta in essere per la realizzazione di finalità commerciali, promozionali o informative. L'obbligo contributivo presso la gestione ex Enpals è configurabile qualora lo svolgimento della prestazione sia riconducibile a quello proprio delle categorie professionali da assicurare ai sensi del D.Lgs. C.p.S. 708/1947 (quali, ad esempio, attori di audiovisivi, registi di audiovisivi, fotomodelli, etc.), e vi sia l'esistenza di un committente/datore di lavoro, a prescindere dal settore di attività in cui opera il medesimo.

Anche i *content creator* che svolgano attività remunerate volte alla realizzazione di prodotti audiovisivi con specifica destinazione pubblicitaria, allorché svolgano un'attività tabellata (attore di audiovisivi, regista di audiovisivo, indossatori, fotomodelli) sono da considerare come lavoratori dello spettacolo e, di conseguenza, devono essere obbligatoriamente assicurati al Fpls, a prescindere dalla forma contrattuale del rapporto di lavoro e dal grado di autonomia insito nella prestazione, con

conseguente versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta da parte del datore di lavoro/committente.

Se i *content creator* creano contenuti pubblicitari o promozionali, percependo dei compensi da un committente (brand o agenzia di intermediazione), quest'ultimo è tenuto al versamento dei contributi previdenziali al Fpls, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurata (dipendente, autonomo, collaborazione coordinata e continuativa), qualora nei fatti il *content creator* assurga al ruolo di attore pubblicitario, indossatore, fotomodello, sceneggiatore, regista etc., ossia che l'attività posta in essere e le mansioni esercitate siano riconducibili a quelle tabellate.

Inoltre, restano escluse dalla disciplina dell'obbligo previdenziale al Fpls le attività riconducibili a quelle di endorsement, nelle quali venga in rilievo il semplice abbinamento tra la notorietà del *content creator* e il prodotto e/o servizio, ossia il semplice uso dei prodotti senza, perciò, porre in essere alcuna attività da parte dell'artista. In tali casi resta fermo l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata ove ricorrano i requisiti.

Da ultimo, si rammenta la disciplina di cui all'articolo 2, comma 2-bis, lettera b), D.Lgs. 182/1997, applicabile nell'ambito delle attività promozionali svolte mediante piattaforma digitale, che configura l'obbligo di versamento al Fpls nei casi di svolgimento di "attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo" poste in essere da soggetti già iscritti al Fpls.

5) Conversione del Decreto Milleproroghe

Il D.L. 202/2024, c.d. Milleproroghe, è stato convertito con L. 15/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025. Di seguito un dettaglio dei contenuti più rilevanti:

Articolo	Contenuto
Articolo 3, comma 6	Divieto di fatturazione elettronica Viene prorogato a tutto il 2025 il divieto di fatturazione elettronica di cui all'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, D.L. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 136/2018, <u>previsto per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria</u> ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Articolo 3, comma 14-sexies	Proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti Viene estesa l'applicabilità delle norme disposte dall'articolo 106, D.L. 18/2020 relative allo svolgimento delle assemblee ordinarie delle Spa, Sapa, Srl, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, nonché delle associazioni e delle fondazioni al 31 dicembre 2025. In particolare, le Spa, Sapa, Srl e le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:

	- il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza; - l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione; - l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, cod. civ. senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Inoltre, per le sole Srl, il comma 3 consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Articolo 3-bis, commi 1 e 2	Riammissione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi 231-252, L. 197/2022 Viene prevista la riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater), riconoscendo ai contribuenti la facoltà di adesione entro il 30 aprile 2025. Nello specifico, ai sensi del comma 1 è prevista la <u>riammissione</u> alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater) <u>per i debitori che, al 31 dicembre 2024, siano incorsi nell'inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla procedura medesima</u>. La riammissione in oggetto opera limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni rese ai fini della predetta adesione. È possibile beneficiare della riammissione presentando, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione sopra citata con modalità esclusivamente telematiche, pubblicate dall'agente della riscossione nel proprio sito internet entro 20 giorni decorrenti dal 25 febbraio 2025. Vengono previste, rispetto alle regole di cui all'articolo 1, commi da 231 a 233 e da 236 a 252, L. 197/2022, le seguenti deroghe: 1. la dichiarazione può essere integrata, relativamente ai soli debiti sopra citati, entro il 30 aprile 2025; 2. il pagamento delle somme dovute, alle quali sono applicati gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente: - in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025; - nel numero massimo di 10 rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027;

	3. l'agente della riscossione comunica al debitore entro il 30 giugno 2025 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, ivi incluso quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; 4. le dilazioni di pagamento sospese a seguito della presentazione della suddetta dichiarazione saranno revocate alla data del 31 luglio 2025.
Articolo 11, comma 2-bis	Tempistiche di iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti Viene differito al 14 aprile 2025 il termine per l'iscrizione, al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), da parte di enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, nonché da parte di tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti da questi delegati.
Articolo 14, comma 1	Modifiche al tax credit turismo Confermata la proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 ottobre 2025 per la conclusione di specifici interventi realizzati, dal 7 novembre 2021, dagli operatori turistico-alberghieri e ricettivi per il potenziamento dell'offerta turistica nazionale, che potranno godere di un contributo sotto forma di credito d'imposta fino all'80% delle spese sostenute per gli interventi edilizi agevolabili in base a quanto stabilito dall'articolo 1 del DL n. 152/2021. Stessa proroga è concessa ai medesimi operatori ai quali è riconosciuto un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per specifici interventi, comunque non superiore al limite massimo di 100 mila euro per ciascun beneficiario.
Articolo 14, comma 3	Proroga deroga sui contratti di lavoro subordinato Si conferma la disposizione in materia di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025 la possibilità di ricorrere al contratto a termine con durata superiore a 12 mesi. La proroga è consentita utilizzando la causale generica di "esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva", a condizione che la contrattazione collettiva non abbia già individuato specifiche causali.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati